

Rassegna stampa

del

17 febbraio 2017

La Rassegna Stampa è consultabile
nel sito: www.ancesicilia.it

Il primo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici oggi all'esame del cdm

Appalti, le revisioni pericolose

Riforma 2016 a rischio con l'introduzione delle modifiche

Pagina a cura
DI ANDREA MASCOLINI

Decreto correttivo del codice dei contratti pubblici oggi in consiglio dei ministri per una prima informativa, con contestuale avvio della consultazione pubblica con gli operatori del settore; forti perplessità dal parlamento che teme il superamento dei principi fondamentali della riforma del 2016. È questa la sintesi della situazione riguardante il primo correttivo del codice dei contratti pubblici che dovrà essere portato a termine entro il 19 aprile e sul quale il ministro Graziano Delrio ha riferito mercoledì nel corso dell'audizione svolta presso le commissioni riunite ambiente e lavori pubblici di Camera e Senato.

Sui contenuti dello schema, che circola da una settimana, in realtà il ministero aveva chiarito già una settimana fa che si trattava di un «testo aperto» e non definitivo. E mercoledì ne ha dato conferma anche il ministro delle infrastrutture che ha ribadito che la bozza diffusa il 9 febbraio rappresentava solo «un testo preliminare, non essendo ancora passata dal consiglio dei ministri e avendo davanti a sé ancora diversi passaggi». Più certezza si avrà soltanto

a valle della pubblicazione del testo che avverrà oggi da parte della presidenza del consiglio che avvierà la consultazione pubblica.

Poi, una volta sentita l'Anac, sarà necessario acquisire il parere della Conferenza unificata e delle regioni, delle commissioni parlamentari e del Consiglio di Stato. Il tutto entro la scadenza del 18 aprile. Complessivamente il lavoro non è affatto semplice come è risultato chiaro anche dal dibattito parlamentare svoltosi mercoledì in commissione.

Un attacco piuttosto duro è arrivato dal relatore della legge delega e del decreto 50 in senato, Stefano Esposito che non ha nascosto quello che ha definito il suo «profondo imbarazzo per un testo che supera in molti punti le indicazioni della delega» fra cui le deroghe concernenti l'appalto integrato «che rimettono in discussione la centralità del progetto», un argomento toccato anche da altri esponenti della maggioranza, oltre che dell'opposizione.

Su questo argomento il ministro ha replicato sottolineando che non c'è alcun ribaltamento del principio per cui si va in gara con il progetto esecutivo (che ha determinato «un aumento degli incarichi di progettazioni del 50%») e che la volontà è stata quella di utilizzare l'appalto integrato alle

sole «amministrazioni che al momento di entrata in vigore del codice avevano già un progetto approvato; si tratta quindi di un'apertura per casi limitati e definita nel tempo».

Altro tema delicato è quello del subappalto per il quale il ministro ha precisato che la proposta di tornare al limite del 30% sulla sola categoria prevalente è stato previsto perché «c'è una sentenza della Corte europea».

Sulla questione della qualificazione delle stazioni appaltanti la relatrice della legge delega e del codice, Raffaella Mariani, ha evidenziato che «si ampliano le stazioni appaltanti che si autocertificano, il che non è corretto perché va nella direzione opposta a quella prefissata con il codice e cioè la riduzione e aggregazione delle stazioni appaltanti».

Critiche e perplessità un po' da tutti i gruppi parlamentari sono poi giunte sulla disciplina delle deroghe per la protezione civile (che andrebbero ben definite), sui fondi per la progettazione e sui ritardi nell'attuazione del codice, elemento sul quale il ministro ha ammesso che «ci sono sicuramente degli aspetti su cui sono in ritardo, imputabili alla necessità di coordinamento con gli altri ministeri: infatti sono alla quarta revisione che torna in dietro dal Mef».

Cdc: le stazioni appaltanti devono usare modelli e bandi-tipo

Cattiva amministrazione terreno per la corruzione

Procedimenti più trasparenti, riduzione delle stazioni appaltanti e delle deroghe. È questa la ricetta per contenere e ridurre il fenomeno della corruzione negli appalti pubblici che il procuratore generale della Corte dei conti, Claudio Galtieri, ha proposto nella sua relazione di apertura dell'anno giudiziario (si veda *ItaliaOggi* del 14 febbraio 2017).

Il sistema corruttivo si annida, ad avviso di Galtieri, «in maniera particolarmente consistente negli appalti pubblici», ma occorre fare attenzione e distinguere fra la corruzione della criminalità organizzata da quella, invece, diffusa, costituita da singoli (o anche plurimi) comportamenti, legati a singole persone. Nel primo caso, ha affermato il procuratore generale, pur essendo più strutturata, in quanto pianificata e programmata in tutti i dettagli, può essere oggetto di un'azione di contrasto diretta altrettanto pianificata e programmata (ad esempio utilizzando le informazioni delle diverse banche dati).

Ben diverso è invece il caso della corruzione che riguarda le singole persone. In questi casi l'azione di contrasto difficilmente può essere diretta, pianificata e programmata, ma deve essere pensata e realizzata in maniera diversa, con strumenti indiretti e trasversali. Quindi gli strumenti devono essere di carattere generale e riguardare le regole e i procedimenti. Da qui le indicazioni a favore della trasparenza, della semplificazione e della tempestività dei procedimenti. Non solo: è necessario anche procedere con «la limitazione delle deroghe, con la riduzione dei centri decisionali e la rotazione dei funzionari ad essi addetti».

Una particolare attenzione viene dedicata dal procuratore generale della Corte dei conti anche alla standardizzazione dei modelli, sulla scia delle indicazioni che anche nel decreto 50/2016, per i contratti pubblici, sono state fornite in termini di contratti-tipo e bandi-tipo. In particolare, per Galtieri è necessaria «l'utilizzazione di atti-tipo e di modelli operativi standardizzati che siano attentamente adeguati all'esigenza da soddisfare, la valutazione esterna dei profili economici sia iniziali sia in corso di esecuzione dei contratti».

Poi c'è anche il tema dei conflitti di interessi e dei controlli sull'operato dei funzionari, per cui occorrono interventi per «l'applicazione consistente e rigorosa di sistemi di incompatibilità atti a prevenire conflitti di interesse, la predisposizione di controlli esterni su atti e attività, non solo nelle fasi procedurali ma soprattutto sulle modalità di esecuzione degli appalti (che più facilmente vengono strumentalizzate per fini illeciti) sui risultati conseguiti e sui costi finali». Ad avviso della corte dei conti, con questi controlli, utilizzati in maniera integrata e continuativa, «oltre ad emergere le anomalie, possono, in tempi medio-lunghi, ottenersi anche risultati positivi in termini di deterrenza».

Esiste quindi un nesso molto stretto fra contrasto alla corruzione e battaglia contro la cattiva amministrazione. Gli strumenti individuati sono in buona parte già compresi nei piani anticorruzione e nei piani della trasparenza, c'è però il problema che «spesso incontrano difficoltà di concreta attuazione per insufficienza delle risorse necessarie».

—© Riproduzione riservata—

ANCHE SE LA MANDANTE HA PIÙ REQUISITI

Ati, alla mandataria il grosso dell'esecuzione

In un raggruppamento temporaneo (Ati) la mandataria deve svolgere la prestazione in misura maggioritaria anche se possiede meno requisiti della mandante; i raggruppamenti sovrabbondanti non sono vietati in senso assoluto. È quanto afferma il Consiglio di stato (sentenza 8 febbraio 2017, n. 560 della quinta sezione) rispetto a una questione che riguardava la presunta illegittimità della partecipazione di un raggruppamento in cui la mandante era in possesso di requisiti di partecipazione (di capacità economico-finanziaria) in misura maggioritaria rispetto alla mandataria in asserita violazione di quanto disposto dall'art. 275, comma 2, del dpr n. 207 del 2010 e del punto 6.1.3 del disciplinare di gara; inoltre si discuteva del fatto che entrambi i partecipanti al raggruppamento erano autonomamente in possesso della totalità dei requisiti richiesti dalla lex specialis per partecipare alla gara, dando luogo a un raggruppamento sovrabbondante, in violazione del principio di libera concorrenza,

di particolare importanza nel settore speciale oggetto della gara. Il collegio giudicante ha chiarito che l'esegesi letterale dell'art. 275, comma 2, del regolamento di attuazione del codice dei contratti (all'epoca vigente) pone in evidenza che il riferimento in misura maggioritaria riguarda l'esecuzione delle prestazioni da parte della mandataria, e non anche il possesso dei requisiti. La finalità della disposizione è quella, dice la sentenza, di evitare che la mandataria possa assumere, all'interno del raggruppamento, una posizione secondaria, il che riguarda precipuamente l'impegno operativo che la medesima assume.

La norma è finalizzata a evitare che l'impresa mandataria possa assumere una posizione secondaria nell'esecuzione della prestazione. Per quel che attiene poi al raggruppamento sovrabbondante, la sentenza richiama la giurisprudenza che ha indirettamente chiarito che un siffatto raggruppamento non è vietato in via generale dall'ordinamento, anche in considerazione del favor del diritto europeo alla partecipazione alle gare ad evidenza pubblica anche dei soggetti riuniti, quale che sia la forma giuridica di tale aggregazione. Da ciò la conferma della validità della partecipazione del raggruppamento temporaneo.

Avviate le consultazioni sul decreto di modifica al codice, parte la corsa contro il tempo per l'approvazione entro il 19 aprile

Codice, la carica delle 245 correzioni

Qualificazione, progettazione, gare, concessioni, subappalti: il focus con tutte le novità

DI MAURO SALERNO

Qualificazione più facile per le imprese; rating di impresa volontario; meno vincoli sull'appalto integrato (con un mini-condono per le Pa rimaste spiazzate dalla drastica entrata in vigore del codice); misure di semplificazione per rendere più rapide le operazioni di gara; marcia indietro sui vincoli troppo rigidi sul subappalto a rischio di censura Ue; ulteriori misure di trasparenza (come l'obbligo di nominare dall'albo Anac almeno il presidente di commissione per gli appalti sopra il milione); obbligo di utilizzare i parametri per determinare i compensi nelle gare di progettazione; innalzamento dal 30% al 49% del tetto al contributo pubblico

per i partenariati; esclusione delle manutenzioni dal calcolo dell'80% dei lavori che i concessionari dal 2018 dovranno affidare con gara.

Ci sono misure a 360 gradi nel decreto correttivo del codice appalti che venerdì 10 febbraio ha cominciato la corsa verso il traguardo del 19 aprile, data in cui scade la delega concessa al Governo per eseguire il «tagliando» sulla riforma, entrata in vigore nella stessa data del 2016. Si parte con le consultazioni, poi tra un esame e l'altro di Palazzo Chigi serviranno anche i pareri di Consiglio di Stato, Commissioni parlamentari e Conferenza unificata (vedi anche il grafico). È evidente

il tentativo del Governo di dare, questa volta, quanto più possibile ascolto al mercato. Negli 84 articoli che distribuiscono 245 modifiche al Dlgs 50/2016 compaiono infatti misure che danno voce alla

maggior parte delle proposte arrivate da imprese, progettisti, amministrazioni, Autorità e anche sindacati (vedi clausola sociale e lavori in house delle autostrade) in questi primi mesi di attuazione. Un primo commento positivo è arrivato dagli architetti, che definiscono la bozza di correttivo «un buon passo in avanti» per il settore.

Ora si tratta di capire quanta parte di questo testo base arriverà al traguardo di metà aprile. E soprattutto quante altre aggiunte verranno apportate a un testo già corposo a valle dei pareri che arriveranno. Di fronte alle difficoltà emerse in questi primi mesi, bene ha fatto il Governo a rispettare i tempi del «tagliando» e a dare ascolto quanto più possibile agli operatori. La portata, ampia, delle correzioni dà conto di questa scelta. Il correttivo non intacca i pilastri fondamentali del codice. Ma si pone anche di fronte al rischio di creare una

nuova ripartenza a meno di un anno da una riforma giudicata epocale. Bisognerà porre molta attenzione a non creare una nuova fase di disorientamento. La priorità in questo momento è tornare subito a investire. ■



Meno paletti sull'appalto integrato, sblindato il subappalto, rating volontario, presidente esterno nelle gare sopra il milione

Tutte le misure del tagliando al codice Due mesi per non «bucare» la delega

PAGINE A CURA DI GIUSEPPE LATOUR E MAURO SALERNO

Tre passaggi in Consiglio dei ministri e un calendario che non ammetterà rallentamenti. Oltre al merito del provvedimento, per l'approvazione del decreto correttivo del Codice appalti assume un'importanza strategica la scansione dei tempi. Perché, per riuscire a chiudere la partita entro la scadenza del prossimo 19 aprile, indicata dalla legge delega (n. 11 del 2016), bisognerà correre. Il fischio d'inizio è arrivato venerdì scorso, il 10 febbraio, quando il ministro delle Infrastrutture, Graziano Delrio ha portato in Consiglio dei ministri una prima informativa sul testo. Si tratta di un decreto aperto, composto da 84 articoli, che cerca di tenere insieme tutte le proposte di modifica raccolte in questi mesi di dialogo con gli operatori, sia pubblici che privati. Questo passaggio di comunicazione con il mercato non è finito, perché la fase due sarà dedicata a una procedura di consultazione da completare nel giro di pochi giorni: il Governo punta a chiuderla già questa settimana, con un altro pas-

saggio in Consiglio dei ministri. Sarà dedicato all'esame preliminare del testo che, superato questo scoglio, apparirà più vicino alla sua forma finale. Il provvedimento, dopo il Cdm, passerà dal consueto giro di pareri: l'obiettivo è farlo

partire prima della fine del mese. Saranno coinvolti il Consiglio di Stato, con un termine massimo di 20 giorni per la risposta, le commissioni Ambiente della Camera e Lavori pubblici del Senato (30 giorni), la Conferenza unificata (20 giorni). Per la fine di marzo o al massimo all'inizio di aprile, allora, il Governo dovrebbe avere tutti i pareri tra le mani: in questo modo ci sarebbe tempo sufficiente per analizzarli, limare il correttivo e portarlo all'ultima approvazione in Consiglio dei ministri. Dovrà arrivare per la metà di aprile, forse venerdì 14, per permettere al testo di andare in Gazzetta nei tempi indicati dalla legge. ■

STAZIONI APPALTANTI

Qualificazione più soft per le Pa

Correzioni per il nuovo sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti, tenuto dall'Anac. Nel conteggio del numero di gare svolte potranno, infatti, essere considerate le gare effettuate nel corso dell'ultimo quinquennio, anziché nel corso dei tre anni, come previsto adesso dal Codice. «Ciò — spiega la relazione di accompagnamento al testo — in quanto l'attuale situazione economica e la conseguente riduzione del numero delle gare renderebbe particolarmente onerosa la restrizione al solo triennio». Inoltre, viene allargato l'elenco degli elementi che andranno valutati in fase di qualificazione della Pa. Sarà premiato chi avrà assolto agli obblighi di comunicazione dei dati sui contratti pubblici che alimentano gli archivi tenuti dall'Autorità anticorruzione. E avrà un bonus anche chi si dota di un sistema anticorruzione, conforme alle norme Uni e certificato da organismi accreditati. Infine, arriva una precisazione sull'iscrizione di diritto agli elenchi delle centrali di committenza. Gli enti qualificati di diritto non sono soltanto quelli regionali, come è previsto dal Codice in vigore, ma anche le città metropolitane e gli enti di area vasta che ne abbiano i requisiti. ■

PROTEZIONE CIVILE

Meno vincoli sulle emergenze

Più poteri e meno vincoli per la Protezione civile nella gestione di situazioni di emergenza. Il decreto correttivo, in coerenza con la riforma in approvazione alla Camera, allarga il perimetro della somma urgenza, che consente deroghe alle norme ordinarie del Codice e la realizzazione, senza particolari formalità, di lavori entro un importo massimo di 200mila euro. Se nella prima versione del Dlgs n. 50/2016 ci si limitava alle calamità naturali o connesse all'attività dell'uomo da fronteggiare con poteri straordinari, adesso le deroghe saranno possibili anche in tutti i casi di eventi fronteggiabili dalle amministrazioni competenti in via ordinaria. Di fatto, quindi, non bisognerà più valutare la tipologia di calamità per attivare la procedura di somma urgenza. Non solo. Nel caso di trattativa privata senza bando attivata per casi di estrema urgenza, «gli affidatari dichiarano, mediante autocertificazione il possesso dei requisiti di partecipazione». I relativi controlli sulle autocertificazioni presentate saranno effettuati entro sessanta giorni dalla stipula del contratto, «dando conto, con adeguata motivazione nel primo atto successivo alle verifiche effettuate sulla sussistenza dei relativi presupposti». ■

LAVORO

Clausola sociale obbligatoria

La clausola sociale, prevista dall'articolo 50 del Dlgs n. 50/2016, diventa obbligatoria. La novità riguarda gli affidamenti dei contratti di concessione e di appalto di lavori e servizi «diversi da quelli aventi natura intellettuale, con particolare riguardo a quelli relativi a contratti ad alta intensità di manodopera». Quindi, secondo la definizione inserita nel Codice appalti approvato ad aprile, quelli nei quali il costo della manodopera pesa per almeno il 50% sul valore totale del contratto. In tutti questi casi i bandi, gli avvisi e gli inviti devono prevedere esplicitamente le cosiddette «clausole sociali», che promuovano «la stabilità occupazionale del personale impiegato, prevedendo l'applicazione da parte dell'aggiudicatario dei contratti collettivi di settore». La norma, che vincola molto le imprese che sottoscrivono i contratti costringendole a mantenere il personale impegnato nell'appalto oggetto di gara, era stata già oggetto di una lunga discussione nella prima versione del Codice dove, però, ci si era limitati a prevedere clausole facoltative: la modifica, che passa adesso all'obbligo, accoglie una richiesta avanzata a più riprese al Governo dai sindacati. ■

AUTOSTRADE

Manutenzioni, ok all'in house

Anche sull'articolo 177 la bozza di decreto correttivo accoglie in toto la richiesta fatta dai sindacati. In ballo c'è la delicatissima questione della quota di lavori che i titolari di una concessione possono tenersi, senza metterla in gara. Il Codice eleva la parte che andrà a mercato dal 60% all'80%. Per limitare l'impatto occupazionale di questa misura, sindacati e ministero delle Infrastrutture avevano concordato nei mesi scorsi alcune interpretazioni restrittive della norma che, di fatto, adesso vengono incorporate nel testo. Soprattutto, viene previsto che l'obbligo di mandare in gara gli appalti sussista con la sola esclusione di lavori, servizi e forniture che «non siano eseguiti direttamente o che non riguardino la manutenzione ordinaria». Quindi, restano fuori i lavori in gestione diretta, che le concessionarie eseguono con propri dipendenti, e quelli relativi alle manutenzioni ordinarie. In questo modo viene parzialmente compensata la perdita di fatturato imposta dal Codice. E questo dovrebbe salvare le società in house delle concessionarie. Gli stessi sindacati denunciano, infatti, da settimane come siano già partendo i primi licenziamenti a carico dei dipendenti di queste società, proprio a causa del Codice. ■

IMPRESE Qualificazione basata su 10 anni

Arriva un'importante modifica per i costruttori. Riguarda il periodo di riferimento per la dimostrazione dei requisiti di qualificazione. Il correttivo salva una lacuna del nuovo codice. Nel Dlgs 50/2016 non era stata infatti ripescata la norma anti-crisi che consentiva alle imprese di dimostrare i requisiti prendendo in esame l'attività degli ultimi dieci anni, limitando questa possibilità soltanto agli ultimi cinque anni: quelli cioè in cui la morsa della recessione ha pesato di più sul fatturato. Ora questa lacuna viene colmata. Analogamente sale da tre a cinque anni il periodo documentabile per dimostrare la capacità di eseguire lavori oltre 20 milioni. Rimane invece a prima vista invariata l'altra richiesta richiesta che arrivava dal mondo dei costruttori, sempre in tema di qualificazione. Puntava a fare salvi i direttori tecnici non laureati che avevano però conquistato il titolo sul campo. Nel correttivo c'è una norma di questo tipo. Fa salvi i direttori tecnici senza titolo di studio con esperienza almeno quinquennale. Ma il riferimento è inserito in un articolo del codice (101) che fa riferimento ai funzionari pubblici e anche la relazione spiega che si tratta di una norma mirata a consentire ai tecnici non laureati della Pa «di continuare a firmare i progetti». ■

TECNICI PA Incentivi anche per i servizi

La prima novità arriva su proposta del Consiglio superiore dei lavori pubblici e modifica il comma 6 dell'articolo 26 del Codice, ampliando le categorie di soggetti con certificazione di qualità «abilitati a svolgere l'attività di verifica preventiva della progettazione per i lavori di importo pari o superiori alla soglia dei 20 milioni di euro». Vengono così inclusi in questa categoria anche gli uffici tecnici interni alla Pa, qualificati ai sensi delle nuove norme di certificazione delle stazioni appaltanti. Queste modifiche si sono rese necessarie per allinearsi meglio alla normativa comunitaria di settore, garantendo la qualificazione e la competenza degli operatori. Un altro cambiamento importante arriva sul fronte degli incentivi, con integrazioni all'articolo 113. Questi saranno previsti anche per i servizi e le forniture, oltre che per i lavori. Inoltre, si prevede che le risorse da utilizzare per il fondo costituito con gli accantonamenti del due per cento andranno calcolate anche sulla base degli importi contrattuali totalizzati in caso di ricorso alle centrali di committenza. Il fondo, in tutto o in parte, potrà essere destinato proprio ai dipendenti della centrale di committenza. ■

AUTORIZZAZIONI Pareri scaduti? Basta un nuovo ok

Il correttivo interviene ancora sulle norme di approvazione dei progetti, provando a semplificare le procedure. Il primo passaggio mira a non far ripartire da zero l'iter quando gli appalti sono basati su progetti per i quali sono già state ottenute le autorizzazioni, ma il tempo trascorso ne ha fatto scadere la validità. In questi casi l'iter non verrà più riavviato ma bisognerà soltanto farsi riconfermare l'ok dalle amministrazioni. Il secondo passaggio inserisce un termine (prima non previsto) di 60 giorni entro il quale i vari enti coinvolti dal progetto dovranno esprimersi sulle «interferenze». Non solo. Viene anche stabilito che gli enti gestori presentino in conferenza id servizi un cronoprogramma di risoluzione delle interferenze e provvedano direttamente all'elaborazione del progetto (ora devono solo collaborare) addebitando poi i costi alla stazione appaltante. L'ultimo punto riguarda l'obbligo di rispettare il piano di risoluzione delle interferenze allegato al progetto definitivo. Per rafforzare il vincolo si introduce la responsabilità patrimoniale del gestore dei servizi che rispetta i tempi «per i danni subiti dal soggetto aggiudicatore». ■

CANTIERI Urbanizzazioni, paletti meno rigidi

Ammorbidenti almeno in parte i paletti sulle urbanizzazioni a scomputo gestite dai costruttori. Si tratta dei casi in cui le imprese invece di pagare gli oneri dovuti ai comuni in moneta sonante si impegnano a realizzare opere di utilità pubblica, come scuole e parchi. In questi casi il codice impone ai costruttori di bandire una gara formale per l'assegnazione dei lavori - assimilandone il ruolo a quello di un stazione appaltante pubblica - anche per le opere di importo inferiore alla soglia comunitaria (sotto i 5,2 milioni). Il paradosso però è che in questo modo si chiede ai privati di seguire una procedura di appalto addirittura più rigida di quella richiesta alle amministrazioni pubbliche, che per le opere sotto al milione di euro possono utilizzare le procedure negoziate a inviti. Possibilità finora negata ai costruttori. Con il correttivo si propone ora una soluzione differenziata in base al valore delle opere del tutto identica a quella seguita dalle stazioni appaltanti pubbliche. Quindi per le opere a scomputo tra 40 e 150mila euro si può procedere senza bando e con cinque inviti. Tra 150mila euro e un milione bisognerà consultare invece almeno dieci operatori. Sopra il milione scatta l'obbligo di procedere con gara. ■

GARANZIE Garanzie, misure più semplici

Semplificazioni anche sul fronte delle garanzie. Il decreto correttivo porta cambiamenti anche all'articolo 93, sulle garanzie per la partecipazione alle procedure di gara. In caso di affidamenti sotto i 40mila euro c'è la semplificazione più consistente di questo pacchetto. Sarà facoltà delle stazioni appaltanti non richiedere le garanzie previste dal Codice: queste diventano, quindi, flessibili. Ancora, ai fini dell'escussione della garanzia sarà sufficiente una condotta imputabile all'affidatario, come previsto dal vecchio Codice appalti, senza che ricorrano per forza condotte connotate da dolo o colpa grave. Questa innovazione semplifica molto la fase di attivazione della garanzia. Anche in questo caso, come per molti altri passaggi del decreto correttivo, si tratta peraltro di una limatura che va nella direzione delle osservazioni formulate dal Consiglio di Stato nei suoi pareri sul Dlgs n. 50 del 2016. Infine, nel decreto ci sono due passaggi più tecnici, sempre relativi all'articolo 93, che operano chiarimenti sulle modalità di calcolo degli importi delle garanzie e sulle garanzie fideiussorie della cauzione provvisoria. ■

VARIANTI Parere di Cantone in trenta giorni

Arriva un chiarimento sulle modifiche derivanti da errori od omissioni nel progetto esecutivo, «che pregiudichino in tutto o in parte la realizzazione dell'opera o la sua utilizzazione». Fermo restando la responsabilità dei progettisti esterni, queste varianti sono ammesse solo se il loro valore resta inferiore alla soglia comunitaria da 5,2 milioni di euro e se non viene superato il 10% del valore del contratto in caso di appalti di servizi o il 15% in caso di appalti di lavori. Questi requisiti dovranno tutti essere rispettati e non saranno alternativi: viene così chiarito un passaggio sul quale la prima versione del Codice era stata oggetto di dubbi interpretativi. Altro cambiamento importante arriva per le varianti relative a contratti di importo superiore alla soglia comunitaria, che eccedano il dieci per cento del valore totale del contratto: queste saranno comunicate all'Anac, che ne accetterà l'illegittimità ma che avrà un termine di 30 giorni, dal momento in cui riceverà la comunicazione, per esercitare i suoi poteri e dare parere negativo, bloccandole. Finora a carico dell'Authority il Codice non fissava alcun termine massimo per intervenire. ■

PROGETTAZIONE/1 L'appalto integrato guadagna spazio

Si allarga, con diverse eccezioni previste dal correttivo, il perimetro dell'appalto integrato. Le stazioni appaltanti, in generale, potranno fare ricorso all'affidamento dell'esecuzione di lavori e della progettazione esecutiva sulla base del definitivo in caso di urgenza o nel caso in cui l'elemento tecnologico e innovativo delle opere sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori. Questa ipotesi è stata ripescata: era già ipotizzata nelle prime bozze del Codice. Ma non solo. Il divieto di appalto integrato potrà essere derogato in un altro caso: oltre al contraente generale e alla finanza di progetto, l'affidamento di progettazione e lavori potrà arrivare anche nel caso di leasing. Inoltre, arriva un condono per i progetti preliminari e definitivi approvati entro la scadenza del 19 aprile 2016: potranno utilizzare l'appalto integrato. Ancora, fino all'entrata in vigore delle linee guida sui livelli di progettazione, anche i contratti di manutenzione ordinaria potranno essere affidati sulla base del progetto definitivo. Infine, i lavori relativi a beni culturali e scavi archeologici potranno essere appaltati anche tramite appalto integrato. ■

PROGETTAZIONE/2 Onorari basati sui parametri

L'utilizzo del decreto parametri per calcolare gli importi da porre a base delle gare di progettazione diventa obbligatorio. Il correttivo al Codice appalti, nella prima bozza andata in Consiglio dei ministri, scioglie una questione che si trascina da anni e sulla quale ingegneri e architetti hanno fatto decine di richieste al Governo (sempre inascoltate). Gli importi base per le gare di progettazione non potranno più essere calcolati a discrezione delle stazioni appaltanti, come è stato finora. Bisognerà invece prendere a riferimento le tabelle del Dm 17 giugno 2016, che riprendono di peso quelle inserite nel decreto n. 143 del 2013. Ma non solo. Le amministrazioni non potranno più «subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnico amministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera progettata». Il rischio della mancata copertura finanziaria dell'opera dovrà essere sopportato interamente dalla Pa e non potrà essere scaricato sui professionisti. Allo stesso modo, non sono ammesse forme di sponsorizzazione al posto del corrispettivo: le parcelle dovranno essere interamente pagate dalla Pa. ■

AUTORITÀ

All'Anac anche i costi standard

Diverse limature presenti nel correttivo riguardano l'Autorità anticorruzione. La prima arriva sui pareri di precontenzioso: il parere dell'Anac su questioni insorte durante lo svolgimento della gara andrà espresso «previo contraddittorio». Si tratta di una novità coerente con le osservazioni del Consiglio di Stato, che già nell'esame preliminare del Codice aveva evidenziato criticità su questo punto, chiedendo di «procedimentalizzare» l'istituto. Il secondo intervento del correttivo riguarda i costi standard dei lavori e dei prezzi di riferimento di beni e servizi. L'Authority dovrà provvedere alla loro elaborazione per favorire «l'economicità dei contratti pubblici e la trasparenza delle condizioni di acquisto». I costi standard dovranno riguardare quei casi «di maggiore impatto in termini di costo a carico della pubblica amministrazione», avvalendosi anche di banche dati di altre Pa. Infine, arriva un chiarimento sulle linee guida. Saranno valide solo in seguito alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale e potranno essere applicate soltanto ai bandi usciti dopo. Si risolvono così alcune incertezze sollevate dal mercato nella prima fase di vita della regolazione leggera dell'Anac. ■

REPUTAZIONE

Rating d'impresa solo volontario

Passa la linea di Cantone sul rating di impresa. Così come era concepito - obbligatorio e legato al rating di legalità - secondo l'Anac il meccanismo di valutazione della reputazione delle imprese era destinato a incepparsi. Di qui la necessità di voltare pagina rispetto alle previsioni inserite nel codice. Con una serie di proposte messe nero su bianco in un atto di segnalazione consegnato pochi giorni fa al Governo. Obiezioni accolte. Il rating di impresa diventa volontario e soprattutto sarà usato come strumento per premiare in gara (e non penalizzare) le imprese che lo richiederanno. «Le modifiche - si legge nella relazione - sono volte a rivedere l'attuale esclusivo collegamento del rating di impresa alla qualificazione, in luogo di un suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta qualitativa». Inoltre il correttivo elimina qualsiasi intreccio tra il rating di impresa e quello di legalità rilasciato dall'Antitrust, che così esce dal sistema degli appalti. Cade anche la misura che prevedeva (non precisate) sanzioni Anac per le imprese che mancavano di denunciare fenomeni di corruzione o di estorsione. Il rating, infine, terra conto solo dei cantieri avviati dopo l'entrata in vigore del codice. L'Anac però potrà attribuire elementi premianti che le imprese che hanno tenuto comportamenti valutabili ai fini del rating anche prima, in modo da non azzerare la storia professionale delle imprese. ■

SUBAPPALTO

Tetto al 30% sui lavori prevalenti

Cadono diversi paletti, ma non tutti, tra quelli più contestati dalle imprese in questi primi mesi di applicazione del nuovo subappalto. Il primo ostacolo rimosso riguarda il tetto dei lavori affidabili a terzi. Il valore rimane al 30% ma si calcolerà solo sulla categoria prevalente - come accadeva con il vecchio codice - e non sull'intero ammontare del contratto. Eliminato anche l'obbligo di indicare con l'offerta una tematica di subappaltatori. Sarà la stazione appaltante a decidere di volta in volta se l'indicazione anticipata è necessaria. In ogni caso l'obbligo non sarà legato al momento dell'offerta (dove mesi prima dell'avvio effettivo dei cantieri), ma dovrà avvenire «prima della stipula del contratto». «Ciò - spiega la relazione allegata al decreto - al fine di consentire l'agevole ricorso all'istituto da parte delle stazioni appaltanti che vedevano moltiplicarsi i controlli». Indicare la tematica non sarà necessario anche in caso di strumenti di negoziazione messi a disposizione dalle centrali di committenza. Cade anche la misura che imponeva al titolare del contratto il compito di verificare l'assenza di motivi di esclusione in capo ai subappaltatori. E viene anche chiarito il meccanismo relativo al divieto di ribasso sulla mandopera. Resta però alle stazioni appaltanti la possibilità di scegliere, bando per bando, se autorizzare o meno il subappalto. Scelta che i costruttori avversano per motivi di organizzazione di impresa. ■

SEMPLIFICAZIONI

Controlli più snelli «Soccorso» gratis

Tra gli 84 articoli del decreto spuntano qua e là diverse misure di semplificazione, soprattutto sul fronte della gestione delle gare che in questi primi mesi di applicazione ha mostrato evidenti segnali di «affaticamento» procedurale. Si parte dagli affidamenti più piccoli. Per assegnare gli appalti sotto i 40mila euro (affidamenti diretti) le stazioni appaltanti, oltre ai requisiti di carattere generale, dovranno verificare soltanto il Duce e che l'impresa non si trovi in stato di fallimento o liquidazione coatta. Poi vengono previsti controlli a campione sugli aggiudicatari. Sempre sulle gare viene eliminato l'obbligo - prima di aggiudicare - di controllare il possesso dei requisiti anche sull'impresa arrivata seconda. «Si tratta di un appesantimento procedurale - si legge nella relazione - non richiesto dalle direttive europee». Non è passata la richiesta delle imprese di alzare a 2,5 milioni il tetto per utilizzare l'esclusione automatica delle offerte anomale con il metodo antiturbativa. Il correttivo però impone ora alle Pa di utilizzare questa formula per gli appalti di lavori sotto al milione. Il correttivo interviene poi sul soccorso istruttorio. Non potrà più essere a pagamento. Qualunque sia la carenza, se è sanabile, l'impresa potrà correggere in corsa l'offerta senza sborsare un euro. ■

ARCHITETTURA

Concorsi, incarico al vincitore

Con il correttivo arriva anche una spinta ai concorsi di progettazione. La misura più importante in questo senso riguarda l'obbligo per le amministrazioni di assegnare l'incarico al vincitore della competizione. Il vincolo scatta in tutti i casi in cui il progetto non viene sviluppato all'interno dell'amministrazione e la Pa abbia inserito la clausola nel bando. Dovrebbero così cadere le ipotesi in cui le amministrazioni si riservano di affidare gli incarichi ai vincitori salvo poi scegliere diversamente. C'è poi una misura destinata a semplificare la vita ai concorrenti. Si stabilisce infatti un doppio step per sviluppare il progetto di fattibilità tecnico-economica che può essere richiesto a chi partecipa a un concorso per la progettazione di opere pubbliche. Architetti e ingegneri in gara potranno limitarsi a presentare un più snello documento di fattibilità delle alternative progettuali. Solo chi sarà premiato come vincitore dovrà sviluppare gli ulteriori documenti necessari a trasformare il documento in un vero e proprio progetto di fattibilità tecnica ed economica. Un adempimento da portare a termine nel giro di sessanta giorni. ■

COMMISSIONI

Presidente esterno sopra il milione

La bozza di decreto correttivo si occupa in due articoli della nomina delle commissioni di gara. La modifica più rilevante riguarda il passaggio chiesto dall'Anac, con uno specifico atto di segnalazione al Governo, mirato a evitare che nelle gare sottosoglia tutti i membri della commissione giudicatrice potessero essere nominati tra i funzionari interni alla Pa. Una scelta che l'Anticorruzione ha tentato di forzare, indicando con le proprie linee guida, una lettura del codice che secondo la propria interpretazione già poteva prevedere che almeno il presidente della Commissione fosse scelto tra gli esperti dell'albo tenuto dall'Anac, almeno per le gare di importo superiore al milione di euro. Con il correttivo questa scelta trova copertura normativa. L'obbligo di presidente esterno viene esteso anche agli appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie Ue. A nominare i componenti della commissione (entro 15 giorni dalla richiesta degli enti) sarà direttamente l'Anac. Viene così eliminata la fase di sorteggio che avrebbe dovuto essere gestita dalle stazioni appaltanti. L'albo sarà articolato su base regionale per ridurre le spese di trasferta a carico delle Pa. Chiarimento anche sulle sedute: saranno «di norma» pubbliche, ma riservate per la valutazione delle offerte tecniche. ■

CONTENZIOSO

Addio al collegio consultivo tecnico

Qualche novità arriva anche sul fronte del contenzioso sorto in fase di cantiere tra imprese e amministrazioni. L'obiettivo anche in questo caso rimane quello di provare di restringere i varchi che possono portare a un aumento di costo delle opere pubbliche. In questo senso può essere letta la misura che tenta di limitare, almeno nei tempi, il caso in cui le imprese dopo aver rifiutato un accordo bonario con l'amministrazione decidano di instaurare una causa in tribunale. Le porte delle aule giudiziarie rimarranno aperte soltanto per 60 giorni. Scaduto il termine decade anche la possibilità di portare le proprie contestazioni in giudizio. L'altro passaggio riguarda il cosiddetto «collegio consultivo tecnico», una novità prevista dall'articolo 207 del codice su cui aveva espresso fin dall'inizio più di qualche perplessità il presidente dell'Anac Raffaele Cantone. Il collegio viene cancellato dal codice, con l'abrogazione dell'articolo 207. Nella relazione si legge che la scelta di sopprimere l'istituto «ricepisce le osservazioni del Consiglio di Stato che ha rilevato che non risulta chiaro se il ricorso al collegio consultivo, per dirimere le controversie, costituisca un sistema alternativo all'accordo bonario né come i due istituti si rapportino tra di loro». ■

REQUISITI

No esclusione per subappaltatori

Un corposo elenco di modifiche riguarda l'articolo 80 del nuovo codice: quello dedicato alle cause di esclusione. Innanzitutto, il provvedimento elimina la possibilità che il titolare di un appalto si veda estrarre il cartellino rosso per una carenza di requisiti «morali» evidenziata da uno dei suoi subappaltatori. In questi casi si torna all'obbligo di sostituire il subaffidatario. Poi arrivano due precisazioni. La prima riguarda i soggetti delle imprese da sottoporre a controlli. La seconda chiarisce che scatta l'esclusione anche nei casi di irregolarità contributiva riferita a enti non aderenti allo sportello unico previdenziale, come ad esempio Inarcassa. Il correttivo aggiunge poi due nuove cause di esclusione. Riguarderanno le imprese che rilasciano o false dichiarazioni o certificati in gara e quelle iscritte al casellario informatico dell'Autorità per lo stesso motivo. Un passaggio è riservato a definire in un massimo di tre anni il divieto di ottenere appalti dalla Pa nel caso di «gravi illeciti professionali», precisando che il calcolo parte dal «definitivo accertamento giudiziale» dell'illecito. L'ultimo punto riguarda le Soa che avranno (come accadeva con il vecchio codice) l'obbligo di segnalare all'Anac i falsi documenti o le false dichiarazioni ricevute in fase di qualificazione. ■

Antimafia, white list obbligatorie e valide per più attività

L'iscrizione sostituisce il nullaosta per appalti di qualunque importo

DI MAURO SALERNO

Si rafforza il ruolo delle white list, per garantire l'assegnazione degli appalti a imprese al riparo dalle infiltrazioni mafiose. D'ora in avanti, chi vorrà ottenere contratti e subappalti nei settori considerati a maggiore rischio di inquinamento da parte della criminalità dovrà risultare iscritto negli elenchi delle prefetture.

L'iscrizione alle white list diventa così vincolante, spazzando via i dubbi sull'obbligo, a causa di una ambigua formulazione inserita nel regolamento del 2013 che ha istituito gli albi delle imprese "pulite". Il chiarimento è arrivato con un nuovo decreto (Dpcm 24 novembre 2016, pubblicato in Gazzetta il 31 gennaio) che modifica in più punti il vecchio regolamento estendendo il raggio di azione delle white list. L'iscrizione all'elenco potrà sostituire la documentazione antimafia (comunicazione e informativa) per appalti di qualunque importo e

anche di natura diversa dal settore specifico per il quale l'impresa ha richiesto l'iscrizione.

La novità riguarda in particolare le decine di migliaia di imprese che operano nei nove settori che la legge Anticorruzione (legge 190/2012) individua come a maggior rischio infiltrazione. Si tratta delle attività legate a trasporti (materiali in discarica e smaltimento rifiuti), movimento terra, ciclo del cemento e del bitume (confezionamento, fornitura e trasporto), fornitura di ferro, noleggi, autotrasporti per conto terzi, guardiana dei cantieri.

Il provvedimento chiarisce definitivamente che, senza iscrizione, chi lavora in questi settori non può ottenere appalti pubblici o subaffidamenti. Il decreto prova anche a stabilire un raccordo tra le white list e la banca dati unica antimafia inaugurata a gennaio 2016. Anche se i due strumenti di verifica rischiano di accavallarsi. Può capitare infatti che un'impresa abbia fatto domanda di iscrizione alle white list ma non risulti ancora tracciata dalla banca dati. In questo caso scattano le procedure ordinarie previste dal codice antimafia, cioè i controlli sull'impresa, da

concludere entro un massimo di 30 giorni (45 nei casi più complessi). Al termine dei 30 giorni, o nei casi più urgenti, la stazione appaltante potrà concludere il contratto salvo revocarlo (fatte salve le opere già eseguite) nel caso di stop del prefetto al termine dei controlli. Se tutto, invece, andrà liscio l'impresa si vedrà iscritta sia nelle white list che nella banca unica antimafia. Sancito con certezza l'obbligo è del tutto probabile che le finora piuttosto sonnecchianti white list diventino lo strumento principale per la conquista della certificazione antimafia da parte delle imprese.

Il nullaosta non sarà infatti limitato a uno specifico settore, ma potrà essere esibito per qualsiasi tipo o dimensione del contratto, senza limiti di importo. Una volta iscritte in white list, insomma, almeno per un anno le imprese dovrebbero lasciarsi alle spalle il pensiero degli adempimenti antimafia. ■

I SETTORI A RISCHIO

- 1 Trasporto di materiali a discarica per conto di terzi
- 2 Trasporto, anche transfrontaliero, e smaltimento di rifiuti per conto di terzi
- 3 Estrazione, fornitura e trasporto di terra e materiali inerti
- 4 Confezionamento, fornitura e trasporto di calcestruzzo e di bitume
- 5 Noli a freddo di macchinari
- 6 Fornitura di ferro lavorato
- 7 Noli a caldo
- 8 Autotrasporti per conto di terzi
- 9 Guardiania dei cantieri

■ I nove settori a rischio di infiltrazione criminale in base alla legge 190/2012 e per i quali è necessaria l'iscrizione nelle white list delle prefetture. La presenza nell'elenco permette di ottenere un nullaosta valido anche per altri settori di attività e per qualunque valore del contratto



REGIONE. Corsa contro il tempo per il voto entro il mese. Ma molti parlamentari tornano alla carica per cambiare il testo

Ars, la Finanziaria si sblocca

● Raggiunto l'accordo nella conferenza dei capigruppo: cadono gli emendamenti del governo e quelli dei deputati, si torna al testo base di dicembre. La controprova oggi in Commissione Bilancio: si temono altri intoppi → PIPITONE A PAG. 2

I NODI DELLA SICILIA

DALLA CONFERENZA DEI CAPIGRUPPO ALL'ASSEMBLEA L'INTESA: IL GOVERNO E I DEPUTATI RINUNCIANO ALLE MODIFICHE

Finanziaria regionale Accordo per il ritiro degli emendamenti: l'esame può ripartire

➤ Si tornerebbe al testo base. Ma tra i parlamentari ci sono malumori per alcune norme che verrebbero meno

La Finanziaria era rimasta bloccata perché sommersa da 1.200 emendamenti presentati dai 90 deputati. Adesso l'esame in aula potrebbe cominciare già venerdì della prossima settimana.

Giacinto Pipitone

PALERMO

●●● Il governo prova ad accelerare l'approvazione della Finanziaria rinunciando ai propri emendamenti per provocare la cancellazione automatica di tutti quelli dei deputati. Ne resterebbero 300 ma l'accordo trovato fra i leader di partiti a ora di pranzo traballa già poche ore dopo in commissione. E così il traguardo del 28 febbraio resta lontano, anche se ora c'è almeno una rotta segnata.

Un passo indietro. La Finanziaria è rimasta bloccata perché sommersa da 1.200 emendamenti presentati dai 90 deputati. Anche se per la verità il valzer delle proposte di modifica era stato aperto dallo stesso governo che a metà gennaio ha presentato un corposo blocco di emendamenti al testo base depositato a fine dicembre. E anche questa settimana l'assessore

all'Economia, Alessandro Baccei, aveva aggiunto 41 nuovi emendamenti.

Impossibile andare avanti così nei tempi stabiliti, che imporrebbero il via libera della commissione Bilancio entro dopodomani per consentire all'aula di iniziare a votare a metà della prossima settimana.

A questo punto ieri, intorno all'ora di pranzo, in conferenza dei capigruppo il governo ha accolto la richiesta del presidente dell'Ars, Giovanni Ardizzone, e ha annunciato il ritiro di tutti i propri emendamenti aggiuntivi: si torna quindi al testo base presentato a dicembre.

È un testo molto agile che insieme a norme in favore dei precari (per lo più già varate a fine anno insieme all'esercizio provvisorio) contiene articoli per finanziare Comuni ed ex Province, vari enti regionali e associazioni e poco altro.

Col ritiro degli emendamenti verrebbero meno, solo per fare alcuni esempi, le misure annunciate dal governo per recuperare i formatori finiti in esubero e gli ex sportellisti, per acquistare la clinica Santa Teresa di Ba-

gheria e sbloccare gli appalti per la costruzione degli elettrodotti. Via anche le norme per imporre la realizzazione di distributori di carburanti ecologici (Gpl e metano) nelle stazioni di rifornimento.

Ma Crocetta incasserebbe lo sblocco del bilancio e quindi della spesa regionale, che in alternativa a questa soluzione andrebbe tenuta parcellizzata fino a marzo e forse anche oltre. Il rischio, più volte paventato dal presidente della commissione Bilancio Vincenzo Vinciullo e da Ardizzone, era infatti che di fronte a 1.200 emendamenti si dovesse prolungare l'esercizio provvisorio fino ad aprile.

Per questo motivo Crocetta sposa la linea del ritiro degli emendamenti, che permette di iniziare a votare in aula la manovra da venerdì prossimo (sempre che la commissione concluda entro domani o lunedì): «Sblocciamo il bilancio e rinviando tutte le altre norme a una legge da approvare dopo la Finanziaria». Prospettiva a cui i deputati non credono affatto. Anzi, in Parlamento tutti sono convinti che la Finanziaria sarà l'ultima legge della legislatura visto che dopo inizierà la lunga stagione elettorale che conduce alle Amministrative di primavera e alle Regionali dell'autunno.

E per questo motivo ieri pomeriggio in commissione Bilancio i lavori

sono rimasti ugualmente bloccati. I deputati si sono messi di traverso rispetto alla prospettiva della decadenza dei loro emendamenti. Di più, i presidenti delle commissioni di merito che avevano già esaminato gran parte della Finanziaria sono andati in commissione Bilancio a difendere gli emendamenti già approvati. È il caso di Totò Cascio, presidente della commissione Affari istituzionali, che si rifiuta di far decadere norme che prevedono la stabilizzazione dei 5.600 Asu e il paracadute per 251 Lsu rimasti senza stipendio. Cascio ha difeso anche le norme che tendono una mano ai regionali allentando la stretta su permessi sindacali e malattie. E ha tenta-

to di salvare gli emendamenti per la creazione dell'ufficio Anticorruzione e dell'ufficio Stampa. E lo stesso ha fatto Mariella Maggio che ha difeso tutte le norme che avevano già avuto il parere favorevole della commissione Ambiente. In questo clima il Parlamento si avvicina al rush finale per approvare la Finanziaria e sbloccare il bilancio. Un ulteriore ritardo da oggi in poi farà saltare il piano di tagliare al traguardo per fine mese.

**CROCETTA HA DETTO
SÌ ALLA PROPOSTA
DEL PRESIDENTE
DELL'ARS, ARDIZZONE**



Il presidente della Regione Rosario Crocetta e l'assessore regionale all'Economia Alessandro Baccei

Siracusa-Gela, lavori a rischio

Le imprese impegnate nei 3 lotti dell'autostrada avanzano 20 milioni
L'assessore Pistorio: «Soluzione vicina con l'ingresso di Anas nel Cas»

Le imprese subappaltanti che stanno lavorando nei lotti 6, 7 e 8 dell'autostrada Siracusa-Gela minacciano di fermare i cantieri e di alzare le barricate per cercare di farsi dare i quattrini che avanzano per i lavori in corso e per quelli già realizzati. Rischio concreto perché le imprese avanzano 20 milioni. L'assessore ai Trasporti, Giovanni Pistorio, spiega: «Per pagare queste spettanze dovrebbe arrivare

la parte di finanziamento statale, che ha iter più complessi. Per questo contiamo sull'accelerazione che arriverà con l'ingresso dell'Anas nel Cas».

ANDREA LODATO PAGINA 3



Siracusa-Gela dentro l'Anas per evitare blocco lavori

L'accordo raggiunto con l'azienda accelererà l'arrivo dei fondi statali

ANDREA LODATO

CATANIA. Si dovrebbe accelerare, ma la strada resta maledettamente accidentata. Non si può che cambiare marcia, e pure direzione, ma ci sono tempi e modalità che se ne infischiano delle emergenze, sia di quelle strutturali che di quelle legate a chi lavora, a chi fatica e a chi, giustamente, deve pur guadagnare per campare. Così ancora una volta tocca all'assessore regionale ai Trasporti, Giovanni Pistorio, cercare una possibile scorciatoia per evitare che, tanto per cominciare, le imprese subappaltanti che stanno lavorando nei lotti 6, 7 e 8 della Siracusa-Gela, fermino i cantieri e alzino le barricate per cercare di farsi dare i quattrini che avanzano per quel che hanno già realizzato.

Il rischio c'è, perché le imprese avanzano la bellezza di 20 milioni.

L'assessore ne ha parlato sino a qualche giorno fa con le due imprese che si sono aggiudicare l'appalto. Soluzione?

«Per quanto riguarda la Regione, tutti i fondi che erano stati destinati a quei lotti sono già stati erogati, parliamo di circa 50 milioni. Il resto, dunque anche le somme che in questo momento mancano nelle casse del Consorzio Autostradale, devono arrivare dallo Stato e seguono procedure più lente e farraginose. Questo significa che dovrebbe anticiparle il Cas che, ovviamente, non è nelle condizioni economiche per far fronte ad un impegno del genere».

E quindi come se ne esce? Una spinta all'acceleratore dall'assessore c'è stata: «Innanzitutto abbiamo fatto noi da garanti con Unicredit, tesoriere del Cas, affinché trasferisca al Consorzio risorse che

sono già disponibili. Anche se, chiaramente, la soluzione della questione sta nell'altra strategia che abbiamo già avviato da mesi e che sta arrivando al momento del compimento. Il carico della gestione di questi lavori della Siracusa-Gela, tanto per cominciare, passerà all'Anas. Proprio nelle ultime ore è stata definita la convenzione con cui si sottoscrive tra Cas e Anas un contratto di service alla luce del

protocollo che ho firmato con i vertici dell'azienda lo scorso 16 novembre. La strada da seguire è quella».

L'unica strada che, a quanto pare, sbucca da qualche parte è quella della società mista Cas-Anas, in cui il partner che subentra avrà il 51%, ma si farà anche carico della passività esistente e dei contenziosi del Consorzio. Il che dovrebbe significare certamente evitare che l'impossibilità ormai acclarata del Cas di rispettare gli impegni che ha come gestore, facciamo decadere le concessioni e si crei il rischio che subentrino altri gruppi per la gestione. Che, naturalmente, lascerebbero alla Regione i debiti, prendendosi solo strade e pedaggi.

«L'Anas - spiega l'assessore Pistorio - assumerà subito la direzione dei lavori della Siracusa-Gela, in attesa che la società mista sia costituita. Aspettiamo che la norma inserita nella legge di stabilità venga approvata all'Ars, per aprire una stagione completamente nuova per la gestione del sistema autostradale siciliano».

Serve una rivoluzione, è stato detto più volte. Ma non è un modo di dire, basta leggere un po' di numeri che capire quanto sia incartato il Cas. L'unica autostrada che produce profitti è la scassatissima Catania-Messina. Con i soldi che arrivano dai pedaggi il Cas deve pagare stipendi, fare manutenzione ordinaria e coprire i buchi della Messina-Palermo. Un'autostrada, questa, che ha sempre meno traffico e un numero infinito di contenziosi storici. Insomma, è un Cas alle prese con debiti, scarsi introiti, pignoramenti. Non resta che sperare nell'intesa con Anas e, nel frattempo, trovare soluzioni che rendano meno accidentato il cammino. Anche della Catania-Messina, un disastro.

«Sì, un disastro - conferma l'assessore - su cui intervenire. Nei giorni scorsi ho fatto una riunione con i sindaci del comprensorio di quell'area. Ci saranno interventi immediati per 5 milioni di euro per gallerie, manto stradale, illuminazione e guard rail. Con un milione del G7 si rifarà il manto in direzio-

ne Catania-Taormina, con i soldi del Cas si interverrà sul tratto Messina-Taormina, intanto. Nel Patto per il Sud abbiamo previsto un finanziamento di 23 milioni per rifare, poi, l'intero manto, ma sono risorse che saranno disponibili solo in seguito. Intanto dobbiamo fare in modo che questa autostrada diventi quanto meno sicura e dignitosa, così

come dobbiamo accelerare per garantire che le imprese della Siracusa-Gela ricevano i soldi che avanzano e possano procedere in piena serenità nella realizzazione dei tratti successivi».

L'assessore.

«Abbiamo chiesto - dice Pistorio - un'accelerazione per trasferire le risorse»

20

MILIONI DI EURO
che avanzano le società che si sono aggiudicate i subappalti per la realizzazione dei lotti 6, 7 e 8 dell'autostrada Siracusa-Gela

L'IMPEGNO. «L'ingresso di Anas per la direzione dei lavori della Siracusa-Gela - spiega l'assessore - sarà una garanzia per accorciare l'iter del trasferimento dei fondi statali»

PROGETTO

In teoria, anzi secondo il progetto iniziale approvato nel 1974, doveva collegare Siracusa a Gela e viceversa, ma al momento bisogna accontentarsi di percorrerla fino a Rosolini. L'A18 rischia veramente di passare alla storia come un cantiere infinito, considerando che ad oggi dei 132,2 km previsti ne sono in esercizio solo 40. L'autostrada finisce in provincia di Siracusa, ultimo svincolo quello di Rosolini, ma i lavori per allungarla di altri 20,9 km e giungere fino a Modica sono cominciati nel 2014 e rischiano di prolungarsi. Da Modica a Gela, però, mancherebbero altri 71,3 km, in fase di progettazione. Ecco spiegato perché quando si parla di gap infrastrutturale tra nord e sud Italia, l'A18 diventa un esempio lampante di opportunità non sfruttate e di una nazione che viaggia a doppia velocità. Non è solo questione di utilità: le conseguenze si pagano anche a livello turistico e commerciale.



Edilizia. La detrazione del 50% dell'Iva pagata sugli immobili di classe energetica A o B è stata prorogata per tutto il 2017

Bonus sull'acquisto case delle imprese

Luca De Stefani

■ Sarà di nuovo possibile utilizzare l'agevolazione, in vigore per tutto il 2016, relativa alla detrazione dall'Irpef del 50% dell'Iva pagata sull'acquisto di unità immobiliari a destinazione residenziale, di classe energetica A o B, cedute dalle imprese (articolo 1, comma 56, legge 28 dicembre 2015, n. 208). Questa proroga è contenuta nel maxiemendamento al Milleproroghe approvato ieri da Palazzo Madama e che ora andrà alla Camera.

Con questa proroga, quindi, i periodi agevolati per beneficiare della detrazione del 50% dell'Iva sugli acquisti di abitazioni (anche non da adibire ad abitazione principale) e delle relative pertinenze è tutto il 2016 e da una lettura complessiva della norma modificata dovrebbe essere coperto tutto il 2017, salvo indicazioni di segno contrario e penalizzanti per il contribuente che

dovessero arrivare in via interpretativa dall'amministrazione finanziaria e che dovessero limitare la portata dell'intervento sul 2017 ai soli periodi successivi all'entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe.

In questi periodi, devono essere effettuati sia i rogiti notarili (non rileva il preliminare), sia i relativi pagamenti dell'Iva (anche in parte). Non rileva il fatto che l'acquisto sia effettuato nel 2016 e il pagamento, anche in parte, nel periodo agevolato del 2017 o viceversa (acconti nel 2016 e rogito nel periodo incentivato del 2017).

Si ritiene che se la fattura è di 110 euro, di cui 100 di imponibile e 10 di Iva, e il pagamento nei due periodi agevolati è di 10 euro, non si possa imputare questo pagamento solo all'Iva e detrarre 5 euro.

L'importo della detrazione va suddiviso in dieci anni,

a parte dal periodo "in cui sono state sostenute", cioè pagate, le spese.

Relativamente alla verifica dell'effettuazione, nei due periodi agevolati, sia del rogito di acquisto e sia del pagamento, va detto che la norma prevede che solo l'acquisto (atto notarile) debba essere "effettuato" in questi periodi.

La norma, quindi, non pone vincoli temporali alle date dei pagamenti delle fatture di acquisto (le quali comprendono l'Iva da detrarre al 50%).

Seguendo la norma, quindi, sembrerebbero agevolabili tutti i pagamenti effettuati dal 1° gennaio 2016 (non quelli precedenti, perché la disposizione non esisteva) e anche quelli successivi al 31 dicembre 2017.

Quindi, una volta fatto il rogito nei periodi agevolati, il principio di cassa servirebbe solo per stabilire l'anno da cui far partire la rateizzazione decennale della detrazione del

50% dell'Iva pagata.

In realtà, secondo la circolare dell'agenzia delle Entrate 8 aprile 2016, n. 12/E, risposta 7.1, è necessario che anche "il pagamento dell'Iva avvenga" nei periodi agevolati.

Si concorda con l'interpretazione dell'agenzia delle Entrate, invece, relativamente agli acconti versati nei periodi agevolati, per rogiti che vengono effettuati al di fuori degli stessi.

In questi casi, infatti, il bonus non spetta "perché la norma si riferisce agli acquisti effettuati o da effettuare entro" questi periodi.

Relativamente agli acconti pagati nel 2015, per acquisti di case effettuati nei periodi agevolati, infine, il bonus non spetta (circolare 18 maggio 2016, n. 20/E, paragrafo 10.3), perché la norma non era in vigore nel 2015.

I TEMPI

La norma prevede che l'acquisto vada effettuato nei periodi agevolati. Irrilevante il momento del pagamento.

In sintesi

01 | L'ESEMPIO

Si ritiene che se la fattura è di 110 euro, di cui 100 di imponibile e 10 di Iva, e il pagamento nei due periodi agevolati è di 10 euro, non si possa imputare questo pagamento solo all'Iva, detrarre 5 euro.

02 | LERATE

L'importo della detrazione va suddiviso in dieci anni, a parte dal periodo "in cui sono state sostenute", cioè pagate, le spese.

03 | L'ACQUISTO

Nei due periodi agevolati, sia del rogito di acquisto e sia del pagamento, la norma prevede che solo l'acquisto (atto notarile) debba essere "effettuato" in questi periodi.

Agevolazioni. Il ministero dello Sviluppo economico ha pubblicato i modelli per chiedere i contributi

Sabatini-ter, istanze con formato doc

Sopra i 150mila euro necessario l'atto notorio per le verifiche antimafia

PAGINA A CURA DI

Alessandro Sacrestano

■ Sono in tutto nove le pagine del **modulo di domanda** per avere accesso all'incentivo **Sabatini-ter**, per il quale lo scorso 15 febbraio il ministero dello Sviluppo economico ha reso disponibile la circolare esplicativa 14036 (si veda «Il Sole 24 Ore» del 16 febbraio).

La circolare ha sensibilizzato in misura ampia che, tanto l'istanza quanto gli eventuali allegati, andranno redatti solo ed esclusivamente utilizzando i format ufficiali, disponibili nelle sezioni dedicate del sito www.mise.gov.it. Eventuali difformità rispetto a tale indicazioni, comporteranno l'esclusione della richiesta di agevolazione.

La domanda di agevolazione va presentata in bollo, tranne nei casi di Pmi appartenenti ai settori agricoli della pesca, e deve essere compilata dall'impresa richiedente in formato elettronico. Successivamente, va inviata a mezzo posta elettronica certificata agli indirizzi delle banche/intermediari finanziari aderenti alla convenzione.

Il modulo va sottoscritto, a pena di invalidità, dal legale rappresentante dell'impresa pro-

ponente o da un suo procuratore, mediante firma digitale, da apporsi precedentemente o contestualmente alla data della Pec che certifica la trasmissione della domanda di accesso alle agevolazioni.

Alla domanda dovranno allegarsi ulteriori documenti. Quando, infatti, la sottoscrizione del modulo avviene da parte del procuratore dell'impresa, sarà necessario inviare anche una copia dell'atto di procura e del documento di identità del legale rappresentante. Considerato che la dimensione dell'impresa richiedente è calcolata in rapporto anche ai suoi rapporti di associazione/collegamento, nelle menzionate fattispecie l'impresa dovrà allegare anche il «Prospetto per il calcolo dei parametri dimensionali», secondo il modello disponibile sul sito del Mise.

Qualora il contributo richiesto, infine, superi i 150mila euro, alla domanda andranno accluse anche le dichiarazioni sostitutive di atto notorio propedeutiche all'ottenimento delle informazioni antimafia sui soggetti sottoposti a verifica.

Sarà la banca/intermediario finanziario, ricevuta la domanda di agevolazione dell'impresa e i

relativi allegati, a verificarne la regolarità formale, nonché la sussistenza dei requisiti di natura soggettiva relativi alla dimensione di impresa.

Il modulo si apre con le classiche informazioni anagrafiche dell'impresa richiedente l'agevolazione, nonché del soggetto firmatario della domanda. Si passa, successivamente, ai dati sulla sede legale e sull'eventuale sede operativa interessata dall'investimento.

Dopo questa fase iniziale, si passa alla descrizione dell'investimento da realizzarsi. In questa sezione, trova spazio la possibilità di evidenziare se l'investimento riguardi o meno una delle tipologie interessate dalla riserva di fondi e dall'incremento di contributo, ossia quelli in tecnologie digitali o sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti. In questa stessa sezione va indicata la data dell'avvio dell'investimento.

Nella parte immediatamente successiva, l'impresa dovrà illustrare le caratteristiche del finanziamento richiesto ed il settore di attività in cui materialmente opera, oltre alle sue caratteristiche dimensionali.

Fra le dichiarazioni prestam-

pate, cui il richiedente dovrà dare assenso, una riguarda la segnalazione circa un'eventuale precedente richiesta di agevolazione, sui medesimi beni oggetto di domanda, conclusasi negativamente. In alternativa, andrà evidenziato di quali altre agevolazioni si è fruito. A tal riguardo, con la sottoscrizione del modulo di domanda, l'impresa si impegna a non presentare altra istanza di concessione del medesimo contributo a valere sugli stessi beni.

TUTTO ONLINE

La domanda va compilata in formato elettronico e deve essere inoltrata alle banche esclusivamente via Pec



Sabatini ter

● Lo strumento agevolativo definito «Nuova Sabatini», è stato istituito dal decreto-legge «del fare» (dl 69/2013). È finalizzato ad accrescere la competitività del sistema produttivo del Paese e migliorare l'accesso al credito delle microimprese e delle Pmi per l'acquisto di nuovi macchinari, impianti e attrezzature. Con l'intervento di Industria 4.0 ai contributi tradizionali si è aggiunto un «premio» per gli investimenti tecnologici.

L'identikit

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DIREZIONE GENERALE PER GLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

DECRETO INTERMINISTERIALE 25 GENNAIO 2016 "BENI STRUMENTALI" (NUOVA SARATINI)

MODULO PER LA RICHIESTA DEL CONTRIBUTO DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO DI CUI AL D.L. DEL 25 GENNAIO 2016 CONDIZIONATO ALL'OTTENIMENTO DEL FINANZIAMENTO SU PROVVISTA CDP S.p.A. OVVERO SU DIVERSA PROVVISTA

Spett.le Banca/intermediario finanziario

TRASMISSIONE A MEZZO PEC

Sezione riservata alle sole imprese estere con sede legale in uno Stato membro dell'Unione Europea

Impresa non ancora iscritta al Registro delle imprese italiano e con sede legale nello Stato membro _____:

☐ Sede operativa da attivare in Italia entro la data di ultimazione dell'investimento

I. DATI IDENTIFICATIVI DELL'IMPRESA RICHIEDENTE

Denominazione impresa:

Forma giuridica:

P. IVA:

C.F.:

Posta elettronica certificata (come risultante dal Registro delle imprese)¹:

01 | I MODELLI

Nella circolare n.14036 del ministero dello Sviluppo economico pubblicata il 15 febbraio 2017, sono stati emanati i modelli fac-simile per la presentazione delle istanze di contributo, nonché, tra gli altri, quelli di ultimazione dell'investimento e di erogazione della prima quota di contributo. La circolare chiarisce che i modelli sono obbligatori, pena l'invalidità della procedura di accesso ai contributi.

02 | LA PROROGA

La legge di Bilancio 2017 ha prorogato il termine ultimo per la concessione dei finanziamenti alle imprese fino al 31 dicembre 2018.

03 | INVESTIMENTI HI-TECH

Per gli investimenti in tecnologie digitali o sistemi di tracciamento e pesatura dei rifiuti è stata individuata una quota di fondi pari al 20% del totale. Per tali investimenti, il

contributo ordinario è aumentato del 30 per cento.

04 | LE NUOVE RISORSE

La proroga dell'operatività dello strumento è stata accompagnata da uno stanziamento di nuove risorse, per la concessione dei contributi in conto impianti (a copertura di parte degli interessi a carico delle imprese), con l'impiego di ulteriori 28 milioni di euro per l'anno 2017, di 84 milioni di euro per l'anno 2018, di 112 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2021, di 84 milioni di euro per l'anno 2022 e di 28 milioni di euro per l'anno 2023.

05 | IL PLAFOND CDP

Anche il plafond costituito presso la Cassa depositi e prestiti, destinato all'erogazione dei finanziamenti da parte delle banche e società di leasing convenzionate, è incrementato di ulteriori 7 miliardi di euro.

Pagamenti Pa, questione mai risolta. Il trucco degli enti: ritardare (a piacere) l'emissione del Sal

Massimo Frontera

Tra i numeri che hanno pesato negativamente sulla congiuntura 2016 delle costruzioni c'è anche il tempo medio sui pagamenti alle imprese. Dopo l'annuncio, mercoledì 15 febbraio, dell'invio a Roma di un parere motivato da parte della Commissione europea per avere risposte sulla violazione delle regole sui tempi di pagamenti, la questione è tornata di attualità. Tornata di attualità ma - appunto - mai risolta.

La novità che arriva da Bruxelles rappresenta invece un aggravamento della questione, perché dopo la fase del parere motivato (che prevede ora una risposta, entro due mesi, da parte dell'Italia alle contestazioni della Commissione Ue), c'è il rischio che l'Italia venga deferita alla Corte di giustizia, con successiva irrogazione di sanzioni.

Ma l'aggravamento delle situazione è soprattutto nell'economia reale. Le misure varate dal governo hanno alleviato il problema dei pagamenti ma non lo hanno risolto, almeno per quanto riguarda le imprese dell'edilizia.

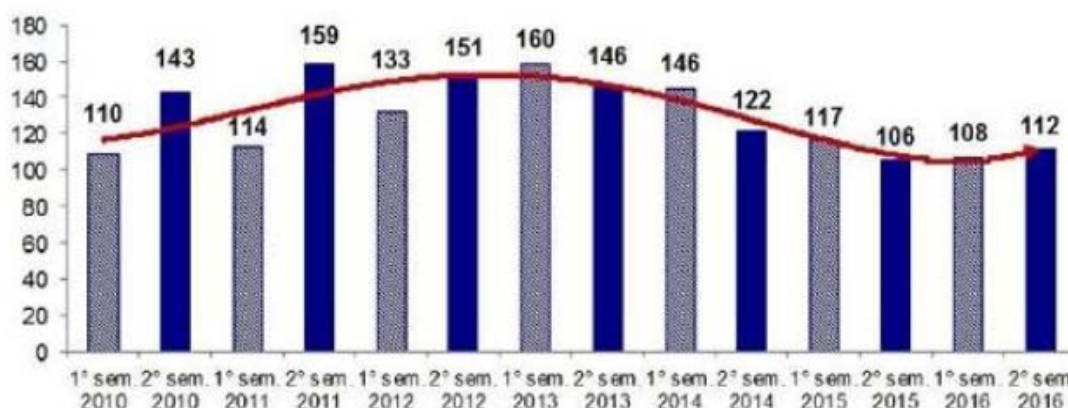
L'ultima conferma del fatto che il ritardo dei pagamenti resta un problema, si ricava dall'ultima fotografia scattata dall'Ance a ottobre scorso in una indagine presso le imprese associate, poi inclusa nell'osservatorio congiunturale pubblicato a gennaio scorso. Il primo dato è che sette imprese su dieci dichiarano di avere crediti nei confronti della Pa. Ma soprattutto, «nel secondo semestre 2016, le imprese che realizzano lavori pubblici sono pagate mediamente dopo 172 giorni, vale a dire 5 mesi e mezzo dopo l'emissione degli Stati di avanzamento lavori (Sal), contro i 60 giorni previsti dalla normativa». Il tempo medio di pagamento rilevato nel secondo semestre del 2016 è «sostanzialmente identico» a quelli dei semestri precedenti. Detto in altre parole: «nel 2016 si quindi è fermata la tendenza ad un progressivo miglioramento dei tempi medi di pagamento registrata nel triennio 2013-2015, quando numerose misure sono state approvate dal Governo per contrastare il fenomeno dei ritardati pagamenti della Pubblica amministrazione». Eppure, riconosce l'Ance, queste misure un effetto lo hanno avuto: «tra inizio 2013 e fine 2015, si è passati da 160 a 108 giorni di ritardo, con una diminuzione pari a 48 giorni dei tempi di pagamento della Pubblica amministrazione».

Solo che adesso siamo da capo, perché il valore di 112 giorni medi di ritardo, registrato nel secondo semestre 2016, è infatti simile a quello di 110 giorni registrato ad inizio 2010.

L'indagine dell'Ance conferma che tra le principali cause del ritardo nei pagamenti c'è la scarsa liquidità degli enti (l'assenza di risorse in cassa è indicata dal 73% delle imprese che registrano ritardi), seguito dal mancato trasferimento dei fondi da parte di altre amministrazioni (il 69%), da situazioni di dissesto finanziario dell'ente appaltante (21%) e alla perenzione dei fondi (il 10%). Tra gli enti ritardatari, al primo posto ci sono i Comuni (83%) seguiti da Regioni e le Province (42%), municipalizzate (24%) e, infine consorzi (18%) e amministrazioni centrali (15%). Da ciò si ricava che l'aspetto più acuto del fenomeno coincide con la sua dispersione sul territorio.

RITARDO MEDIO NEI PAGAMENTI DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Giorni medi di ritardo



Nota: Nel grafico sono indicati i ritardi medi oltre i termini fissati dalla legge: 60 giorni per i contratti sottoscritti a partire dal 1° gennaio 2013 e 75 giorni per i contratti sottoscritti prima del 1° gennaio 2013

Fonte: Ance - Indagini rapide aprile 2010 - ottobre 2016

I trucchetti degli enti che non vogliono pagare (puntuale)

A rendere più odiosa l'inadempienza è anche tutto l'apparato di espedienti che il committente pagatore mette in atto per dilazionare il più possibile il pagamento e, in definitiva, per eludere le norme comunitarie.

«Le Pubbliche Amministrazioni - si legge infatti nel rapporto dell'Ance - continuano a mettere in atto prassi gravemente inique nei confronti delle imprese che realizzano lavori pubblici: l'85% delle imprese segnala di avere subito almeno una prassi gravemente iniqua da parte della P.A. (richiesta di ritardare l'emissione dei SAL o l'invio delle fatture; richiesta di accettare, in sede di contratto, tempi di pagamento superiori ai 60 giorni; richiesta di rinunciare agli interessi di mora in caso di ritardo) nel corso del secondo semestre 2016».

In particolare, il fenomeno che sta facendo tendenza, per così dire, è proprio quello di ritardare l'emissione dei Sal o l'invio delle fatture. «Questa tendenza - fortemente lesiva dei diritti delle imprese - è stata stimolata dall'avvento della fatturazione elettronica che, insieme alla Piattaforma di Certificazione dei Crediti della Pubblica Amministrazione, dovrebbe permettere al Ministero dell'Economia di monitorare quotidianamente lo stato dei pagamenti delle Pubbliche Amministrazioni. Per non risultare inadempienti nei pagamenti, infatti, sempre più Pubbliche Amministrazioni tendono a forzare l'invio tardivo delle fatture per spostare artificiosamente la data di scadenza delle stesse». E la legge dà anche una mano: le norme sugli appalti pubblici, infatti, non prevedono termini tassativi per l'emanazione del Sal, e siccome la data di scadenza dei pagamenti dipende dall'emissione del Sal «la normativa italiana lascia, di fatto, ampi margini di discrezionalità alle amministrazioni; discrezionalità di cui le Pubbliche Amministrazioni fanno cattivo uso, ritardando volontariamente l'emanazione dei Sal per posticipare artificiosamente la scadenza dei pagamenti».

No alla revisione del subappalto: gli impiantisti schierati contro il correttivo

Giuseppe Latour

Bloccare il ritorno all'ancien régime dei subappalti. Il mondo degli impiantisti si prepara ad attaccare una delle modifiche più controverse ipotizzate dalla bozza di correttivo preparata dal Governo nei giorni scorsi: si tratta di quella che rivede l'articolo 105, modificando ancora una volta i rapporti di forza tra imprese generaliste e specialistiche nell'utilizzo dello strumento del subappalto. Se la riforma di aprile aveva rivisitato il sistema, costringendo tutti ad andare in gara costituendo raggruppamenti temporanei, il provvedimento che correggerà il Codice si rimangia quell'impostazione e torna al modello precedente.

A spiegare la posizione degli impiantisti in questa complessa vicenda è il presidente di Assisital, Angelo Carlini: «Il testo in bozza del cosiddetto correttivo al nuovo Codice dei contratti, che sta circolando in questi giorni, stravolge in maniera inaspettata il nuovo approccio alla regolazione del mercato che il Dlgs n. 50 del 2016 ha introdotto». Le scelte della riforma di aprile erano, cioè, state rivoluzionarie per il settore. «Il mancato richiamo alla categoria scorporabile ed alla categoria prevalente e la forte limitazione introdotta all'istituto del subappalto sono infatti stati accolti dal settore impiantistico, ma più probabilmente da tutte le imprese operanti nei settori specialistici, come un grande passo verso il superamento del binomio "impresa prevalente-subappaltatori", riconoscendo finalmente l'importante ruolo che l'impiantistica gioca nell'ambito della filiera delle costruzioni in qualità di partner e non più di sottoposti». Questo ha determinato, nei primi mesi di applicazione, un grande stimolo alle aggregazioni verticali tra imprese, premiando gli operatori più intraprendenti. «Purtroppo, la bozza di correttivo stravolge tutto ciò, ripristinando perfettamente la situazione cristallizzata nel vecchio Codice».

Sulla stessa linea Carmine Battipaglia, presidente di Cna impianti. «Nel correttivo vengono nuovamente inserite le definizioni di categoria prevalente e di categoria scorporabile. Tale apparente innocua novità in realtà è preludio della successiva modifica all'articolo sul subappalto, laddove si ripristina la facoltà di subappaltare il 100% di tutto ciò che non è categoria prevalente, vale a dire le categorie scorporabili».

Insomma, stop all'impostazione del Codice in vigore che «limita la possibilità di subappalto al 30% dell'importo del contratto, senza distinguere tra prevalente e scorporabile» e quindi stop alla necessità di costituire Ati o ricorrere ad altre forme di aggregazione tra imprese per far fronte alla esecuzione del contratto. «Secondo il correttivo, al contrario, l'unico limite è relativo alla categoria prevalente, reintroducendo tutti quei problemi che il libero subappalto, spesso selvaggio, aveva recato in passato». Si tratta di una «incredibile inversione di marcia», che per Battipaglia è «immotivata ed in quanto tale incomprensibile, a meno che non si riconduca alla tutela di interessi specifici di un settore prevalente che intende lucrare sulla attività dei subappaltatori».